

RELAZIONE

*dell' avvocato dello Stato Vittorio Russo
per il 19° Congresso Annuale*

DELL' UNIONE DEGLI AVVOCATI EUROPEI SU EUROPA, SPORT E DIRITTO

Roma, 7, 8 e 9 luglio 2005

sul tema

SPORT E DIRITTI DEL CONSUMATORE

I

LO SPETTATORE

CO-PROTAGONISTA DELL'EVENTO SPORTIVO

Per *'consumatore'* si intenderà, in questo contesto, il consumatore *dello sport* in sé e non, come potrebbero far pensare i clamori degli sports di più larga diffusione, il consumatore oggetto dei richiami commerciali *veicolati* dallo sport. Epurato così il discorso dall' *'indotto'* economico del fatto sportivo, la posizione del consumatore dello Sport, ossia dell'appassionato che investe interesse e risorse economiche nell' evento agonistico, è invariabilmente la stessa, sia di fronte ad uno sport di larga diffusione, o ad un evento del massimo livello, e sia di uno sport c.d. *minore*. Ci si riferisce naturalmente ad eventi agonistici ufficiali organizzati sotto l'egida di una federazione sportiva nazionale, e non a quelli di ambito amatoriale.

Lo sport così inteso, come fatto *lato sensu* socio-economico, ha due interpreti fondamentali: l' *atleta*, termine che nel significato più moderno sta ad indicare il competitore di qualsiasi sport, ed anche di

minor impegno muscolare, e lo *spettatore*. Si tratta com'è evidente di un binomio inscindibile: l'uno non può esistere senza l'altro.

Ci si vorrebbe qui occupare proprio di quest' ultimo **protagonista** dello sport, la cui importanza è speculare a quella del primo, sol che si consideri che ogni sport è tenuto in vita, direttamente o indirettamente, dal suo interesse ...e dal suo portafogli!

Circoscritto in questi termini l'argomento di questa relazione, occorre innanzitutto indagare su un dato *pre-giuridico* di fondo.

L'*interesse* dello spettatore per l' evento sportivo si dirige fondamentalmente verso un' esperienza psichica, e questo bene della vita costituisce l' *oggetto* del diritto che si acquista col biglietto. Tralasciando le caratteristiche strettamente individuali del piacere, questa esperienza passa attraverso operazioni mentali di *autoidentificazione* in un'atleta o in un gruppo - discorsi che lasceremo però nel loro sviluppo alla psicologia dello sport - per situarsi nella nostra sfera emozionale, che viene generalmente esaltata dallo spettacolo del conseguimento di una *performance* psico-fisica, in termini *assoluti* di risultato fisico misurabile, o *relativi*, di prevalenza di un'atleta o di una squadra nei confronti di altre.

II

IL SUCCESSO SPORTIVO

COME ESALTAZIONE DELL' IMPEGNO INDIVIDUALE

Molti rinvencono in quest' oggetto un substrato *morale*, e precisamente in quel messaggio fondamentale del successo sportivo frutto del massimo impegno, e dunque lo sport come esaltazione dell' impegno individuale.

Quest' ordine di idee è posto dalla Corte Suprema di Cassazione alla base di una recentissima sentenza che ci dice di una "funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all' acquisizione della regola della vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi...è possibile solo attraverso l'applicazione, il sacrificio e l'allenamento...senza callide o pericolose scorciatoie. E in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile *palestra di vita*, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la *grande competizione della vita* che li attende...La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo ancora più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra...Senza dire, poi...che lo sport

può aiutare...a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza. Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell' avversario, codificato mediante regole...che devono essere osservate nell' agone sportivo”¹.

Ed intorno a valori *etici* di questo tipo si situa l' interesse pubblico verso lo sport.

Dètta infatti l'art. 1 del Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano², che il CONI “è *autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale*”. Ed il successivo art. 36 dispone che “*fino all'emanazione dei nuovi principi fondamentali degli statuti federali continuano ad applicarsi i vigenti principi informatori, in quanto compatibili con le norme del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e del presente statuto*”.

Nell' attuale Progetto costituzionale europeo, lo Sport è inserito nell' art. III-282, nella Sezione 5, che salda insieme “*istruzione, gioventù, sport e formazione professionale*” e, ripetendo l' art. 149 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, fissa il principio che “*l'azione dell' Unione è intesa ...a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l' imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi?*”

E' dunque i termini del presente discorso appaiono in linea con la più alta idea europea.

E neppure sfuggirà la fondamentale importanza di questo fenomeno sul piano etologico-umano generale: la ricerca della *performance* sportiva costituisce infatti momento decisivo di conservazione e sviluppo della stessa specie umana, intuizione certo non estranea alle tregue delle guerre durante le olimpiadi dell' antica Grecia; ed assurge così a momento etico universale, essenzialmente rivolto ai giovani.

III

I DIRITTI DELLO SPETTATORE

1. A tutto questo fanno capo *diritti* dello spettatore?

Se questi è il primo, e più importante, consumatore dello sport, se intorno a lui ed ai soldi che egli spende ruota tutto il

¹ Cass., Sez. VI pen., 23 maggio 2005, n. 19473

² delib. Cons. Naz. del C.O.N.I. del 15 novembre 2000 ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

fenomeno sportivo, una risposta affermativa parrebbe addirittura lapalissiana.

2. Ma qual' è la fonte di questi diritti?

Gli oneri dell' organizzatore dell' evento agonistico, che ne percepisce gli introiti, discendono evidentemente da un ***impegno contrattuale***, con lo spettatore che paga per assistervi.

Del che si rinvergono conferme in giurisprudenza, ad esempio nella sentenza della Corte d'appello di Milano, del 30 marzo 1990, che occupandosi di danni riportati da uno spettatore, in seguito a percosse, subite da parte di altri tifosi, ma dopo terminata la partita ed in luogo distante dallo stadio, nega la sussistenza di responsabilità contrattuale dell'organizzazione di una partita di calcio in relazione a tali danni, ma perché appunto, una volta “esaurito lo **spettacolo**, gli spettatori che abbiano lasciato il luogo in cui esso si è svolto, non possono vantare alcuna pretesa in ordine ad un **contratto esaurito in ogni prestazione da entrambi i contraenti**”³. Significativa poi, per novità della questione, una recente sentenza del Giudice di pace di Roma, che condanna un gestore televisivo al risarcimento dei danni verso un telespettatore, per “interruzione di fatto, della fornitura del servizio di trasmissione, regolarmente acquistata, della gara di calcio ...”, della quale un problema tecnico aveva impedito la visione del primo gol: poiché il gestore ha dovuto rispondere dei diritti d'immagine cedutigli dalla società organizzatrice dell' incontro, la pronuncia deve far registrare, ai fini che qui interessano, soltanto uno spostamento *soggettivo* della responsabilità in questione⁴.

Alcune altre sentenze, sia pur di qualche anno fa, affermano il principio che l' organizzazione di alcuni eventi sportivi costituisca esercizio di ATTIVITÀ PERICOLOSA, ai sensi dell' **art. 2050 C.C.** (“*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un' attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*”), come ad es. il Tribunale di Milano, del 21 settembre 1998⁵; Corte d'appello di Milano, 18 maggio 2001: “Essendo le partite di calcio professionistico attività divenute pericolose per gli spettatori, l'organizzatore sportivo è tenuto - per evitare la responsabilità per i

³ massima in F.I. Zanichelli *on l.*, Resp. civ.[5760] - Responsabilità civile, in genere - Responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale - Sport - App. Milano, 30-03-1990 Parti: Wanninger c. Soc. Internazionale Milano Fonti: Resp. civ., 1990, 590 Riv. dir. sport., 1990, 495 Nel Repertorio: 1991, Responsabilità civile [5760], n. 78

⁴ G.P. Roma, Sez. VI, 16 marzo 2004, n.13690 – Tele Più c. Atena Servizi (Rienzi)

⁵ massima in F.I. Zanichelli *on l.* Resp. civ. [5760] - Attività pericolose – Sport, Berutti c. Soc. Associaz. Calcio Milan Fonti: Danno e resp., 1999, 234, n. DE MARZO, in Repertorio: 1999, Responsabilità civile [5760], n. 303 Riferimenti legislativi: c.c., art. 2050

danni - a provare di avere adottato misure idonee ad evitarli ed, in difetto, è responsabile per il danno”⁶. Un’ altra fa invece riferimento alla responsabilità ex art 2051 (“*Danno cagionato da cose in custodia. - Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”): “Sussiste la **responsabilità della società di calcio organizzatrice** di un incontro di campionato, in concorso con il danneggiato, per le **lesioni** riportate da uno **spettatore** in seguito alla caduta determinata dalla presenza sulle gradinate di frammenti di vetro e di altri rifiuti”⁷.

E, poiché queste figure particolari di responsabilità civile sono poste nel TITOLO IX, intitolato “DEI FATTI ILLECITI” del capo IV Libro IV del Codice Civile, fra le fonti di responsabilità extracontrattuale *ex delicto*, le pronunce accennate parrebbero per tal verso negare la provenienza *ex pacto*, qui invece sostenuta.

Ma, a parte il fatto che, se non vi fosse un contratto, resterebbe da spiegare la natura del prezzo del biglietto, queste sentenze dovettero essere probabilmente animate da una preoccupazione di tutela della posizione dello spettatore, e in relazione ai danni *imprevedibili* coperti solo dalla tutela aquiliana, essendo il risarcimento di area *contrattuale* limitato, dall’ art. 1225 C.C., al solo “**danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione**” e, presumibilmente, di sgravare gli spettatori infortunati da un’ impegnativo onere della prova, del fatto doloso o colposo dell’ organizzazione, cui le disposizioni codicistiche sopra richiamate pongono invece la *probatio*, pressoché *diabolica*, del fortuito e/o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tali soluzioni non devono aver tenuto nel debito conto le teorie dei c.d. ‘obblighi *strumentali*’ e, in particolare, di quelli ‘*protettivi*’ o ‘*di vigilanza*’, diffusesi negli ultimi anni nel campo dei contratti non tipizzati, o ‘atipici’, che devono rispondere ad un criterio di meritevolezza sociale, e la cui esecuzione dev’ essere improntata ad un concetto espanso di buona fede. Questa connota e comprende doveri di *protezione* elaborati dalla dottrina tedesca, e da ritenersi automaticamente dedotti in contratto, anche se non richiamati specificatamente, giusta l’esigenza di tutelare il ‘più debole’ contraente-fruttore di certi beni o servizi, contro tecniche commerciali potenzialmente lesive della sua sfera personale. Il loro ingresso nell’ ordinamento giuridico, accelerato da alcune direttive

⁶ massima in F.I. Zanichelli *on l.* Resp. civ. [5760] - Responsabilità civile, in genere - Sport, Parti: Soc. associaz. calcio Milan c. Berutti Fonti: Foro pad., 2001, I, 369 Nel Repertorio: 2002, Responsabilità civile [5760], n. 220

⁷ *Ibid.*, Resp. civ. [5760] – Colpa del danneggiato - Responsabilità civile, in genere – Sport, Trib. Roma, 5 febbraio 1992; Scamolla c. Soc. Sportiva Lazio, Fonti: Riv. dir. sport., 1992, 90, n. BELLANTUONO; in Repert. 1992, Responsabilità civile [5760], n. 105, Riferimenti legislativi: c.c., art. 2043 c.c., art. 2049 c.c., art. 2051

comunitarie, introduce nell'intera area contrattuale un nuovo e più ampio concetto di **diligenza adempitiva**, anche fuori dai casi disciplinati espressamente dal legislatore ordinario o comunitario ⁸. La casistica in materia riguarda proprio attività, ad esempio terapeutiche da strutture sanitarie, *lato sensu* 'pericolose', e che richiedono speciale attenzione per l'incolumità dell'altro contraente, e la cui diligenza adempitiva è in qualche modo assimilabile a quella dovuta dall'organizzatore di una manifestazione sportiva verso gli spettatori.

E conclusivamente sul punto, sulla 'natura *contrattuale*' del rapporto che lega questi due soggetti, non sembra potersi dubitare.

3. Ma qual'è il contenuto di questi diritti? Ossia i beni della vita che acquistiamo col biglietto che ci assegna un posto, ossia la possibilità fisica di assistere allo spettacolo? Cui oggi potremmo aggiungere la *pay per view*, il canone "sky", o in generale lo strumento elettronico per decodificare in simultanea la relativa trasmissione televisiva, di solito con l'aggiunta del mezzo giornalistico della telecronaca.

Certo, per partire da un'impostazione 'classica', non si può dire che, acquistando il biglietto per lo stadio, si sta semplicemente prendendo in *locazione* un posto o un sedile per la durata dell'evento.

Anche alla tradizionale giurisprudenza del 'palco a teatro' è apparso sempre chiaro che il relativo diritto, reale o relativo che sia, nelle sue concrete evenienze di fatto, si *patrimonializza* in relazione alla *funzione* cui quello spazio e/o quelle sedie sono destinati: la possibilità di assistere, in certe condizioni, ad uno o più eventi teatrali ⁹. Ed è chiaro che, quando non si programmassero più spettacoli, quel diritto si svuoterebbe sostanzialmente di contenuto. Pressoché nessun valore economico avrebbe la possibilità, indisturbata che sia, di vederci davanti ad un sipario chiuso!

Si può dunque concludere, tornando allo sport, che col biglietto dello stadio si acquista sì la *possibilità di accedervi*, e sia pure a costi differenziati dal *comfort* e dalla localizzazione del posto, ma sul *presupposto*, che lo patrimonializza, dello svolgimento dell'evento agonistico in calendario a quell'ora ed in quel luogo.

4. Ma questo, come meglio vedremo, non esaurisce il contenuto della posizione giuridica soggettiva in esame.

L'art. 2 dello Statuto del CONI, detta *principi fondamentali*:

⁸ v. Cass.civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n.3185; 18 febbraio 1986, n.960

⁹ v., da ult., Cass., Sez. II civ., 4 febbraio 2004, n.2100

“per la disciplina delle attività sportive e... la tutela <<della salute degli atleti, anche al fine di garantire il **regolare e corretto** svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.

“...per promuovere la **massima diffusione** della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione ...

“...la lotta dello sport contro l'**esclusione**, le **diseguaglianze**, il **razzismo**, la **xenofobia** e **ogni forma di violenza**.

“...per **conciliare** la **dimensione economica** dello sport con la sua **inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale**.

“...per **prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive**”.

Proprio queste disposizioni potrebbero costituire la ‘falsariga’ di una vera e propria CARTA DEI DIRITTI DELLO SPETTATORE.

5. Seguendo dunque questa traccia, e restando all'impostazione giuridica di cui al precedente punto 3, la diligenza adempitiva minima della ‘fornitura’ dell' *evento-spettacolo* dovrebbe, innanzitutto, rivolgersi alla salvaguardia dell' **INCOLUMITÀ FISICA degli spettatori**.

Del che si rinvencono diverse conferme nel panorama giurisprudenziale, come la sentenza della Corte d' appello di Ancona del 21 maggio 1990 (“Nel caso in cui si verificchi, in occasione di una partita di calcio, la morte di alcuni spettatori ustionati per un incendio sviluppatosi all'interno dello stadio a seguito dell'accensione di fumogeni e di materiale cartaceo, il presidente della società di calcio è penalmente e civilmente responsabile di tali fatti se non dimostri di avere predisposto una rigorosa, specifica e puntuale divisione di mansioni e di avere delegato la vigilanza ed il controllo sugli impianti sportivi a persone idonee a svolgere detti compiti”¹⁰); o dal Tribunale di Roma, del 5 febbraio 1992, dove si precisa che “lo spettatore di un incontro di calcio che riporti lesioni a causa di una caduta all'interno dello stadio è legittimato ad agire solo nei confronti della società sportiva organizzatrice dell'incontro e non nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile verso terzi”¹¹.

¹⁰ massima in F.I. Zanichelli *on l.*, Omicidio e lesioni personali colpose [4560] - Colpa, in genere - Lesioni in genere - Varie - Zoboletti - Fonti: Società, 1990, 1625, n. VIDIRI, Nel Repertorio: 1990, Omicidio e lesioni personali colpose [4560], n. 9

¹¹ massima in F.I. Zanichelli *on l.*, Resp. civ. [5760] - in genere - Sport : Scamolla c. Soc. Sportiva Lazio - Fonti: Riv. dir. sport., 1992, 90, n. BELLANTUONO - in Rep. 1992, Resp. civ. [5760], n. 106- Riferimenti legislativi: c.c., art. 1917

6. Dev' essere altresì *protetta* l' **INTEGRITÀ MORALE** dello spettatore, nei suoi sentimenti di ordine umanitario, civico, religioso, come ad esempio dimostrato dalle severe sanzioni che vengono puntualmente irrogate dagli Organi federali alle società cui appartengono i sostenitori che espongano 'striscioni' o inscenino 'cori' offensivi, xenofobi, razzisti o inneggianti alla violenza, su segnalazione dell' arbitro o, nel caso del calcio, da inviati dell' Ufficio Indagini.

7. Nel dichiarato scopo del medesimo Statuto del CONI “*di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati*” e nel riferimento alle “*attività agonistico-sportive*” si rinviene poi, per così dire, un ...oggetto (solo apparentemente) 'nascosto'.

Lo spettatore è infatti disposto, normalmente, a pagare il biglietto per assistere, nelle dette condizioni di incolumità fisica e morale, non ad un evento semplicemente 'sportivo', ma che sia anche *AGONISTICO*.

Che cosa si vuol dire con questo? Si immagini che, per un guasto all' automobile che sta portando la terna arbitrale, magari insieme al quarto ufficiale di gara verso la località dell'incontro, e con la concomitanza di qualche altro contrattempo, all'inizio della gara si resti senza arbitri, e non se ne reperiscano altri *in loco*. Si provi a questo punto anche ad immaginare che ...per salvare spettacolo e incasso, le due squadre ed i ventidue calciatori decidano, visto che ormai sono là, di disputare lo stesso la partita, senza arbitri, e di conseguenza senza alcun valore del risultato per la classifica. Si tratterebbe di quell' evento *agonistico*? Certamente no. Anche se tale *partitella* resterebbe comunque un evento *sportivo*.

Ma non ancora un evento *agonistico*. E difatti avremmo diritto a riavere il prezzo del biglietto, sia pure nel *tantundem* costituito dal perdurante valore di quello originario senza doverne comprare un altro, per assistere, quando ci sarà, al nuovo incontro *valido*.

Ma che cosa differenzia lo spettacolo di ventidue calciatori che corrono dietro ad un pallone, sia pure con appropriate casacche ed equipaggiamento, ed un vero incontro di calcio?

Un fatto sportivo diventa evento 'agonistico', *agon*, e riesce a darci quelle emozioni cui si accennava, in quanto, e solo in quanto, esso si svolge e produce un risultato in un' impalcatura di regole! ed è per questo che siamo disposti, per assistervi da vicino, ad affrontare costi anche molto ...salati.

L' osservanza delle regole del gioco finisce così per costituire elemento stesso di valorizzazione del mero fatto sportivo sul piano

giuridico-contrattuale, ed anzi proprio di *riconoscibilità*, anche economica, dell' evento agonistico.

Al che va aggiunta l' ulteriore riflessione che è la produzione *legale* del risultato a produrre anche il FATTO EMOZIONALE, che è poi, come s'è visto, essenzialmente quel che si compra insieme al biglietto!

E per entrare in quest' ordine di idee, basti fare qualche esempio opposto a quello tracciato prima, della partita senza arbitro e senza valore ai fini del risultato e della classifica.

Si immagini che una delle due squadre *non si presenti in campo*: il Regolamento assegna la vittoria all'altra. Oppure, un incontro venga interrotto per *invasione di campo*, oppure l' *arbitro è stato ferito da uno spettatore*¹². Anche qui, vittoria a tavolino, come si suol dire e ...nulla è dovuto agli spettatori che se ne sono tornati a casa prima. In questo caso, al contrario di prima, si è prodotto un risultato agonistico, anche senza il compimento dell' incontro fisico-sportivo delle squadre, ma, per così dire, *ope legis*. Ma nulla evidentemente potrebbe pretendere in restituzione lo spettatore, per la conclusiva ragione che un risultato comunque si è prodotto, e ...*secundum jus*.

E dunque si può ora aggiungere, nel novero dei diritti dello spettatore, quello **AL GIUSTO RISULTATO** della gara cui assiste.

8. Non meritevole di minori attenzioni è la sfera giuridica del **tifoso**, il quale investe interesse e soldi nello sport ...più dei cd. 'sportivi puri' ...alla ricerca anche lui una contropartita *psichica*, che egli però maggiormente ricava dalle fortune della squadra da lui 'amata'; il che costituisce davvero una peculiarità della psicologia umana (l'attaccamento ad una squadra parrebbe l'unico 'sentimento' che non muore mai...)

IV

PATOLOGIA DEL CONTRATTO E TUTELABILITÀ DELLE RELATIVE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. S'è detto fin ora delle lesioni del tessuto fisico e morale della spettatore, che attengono per così dire alla godibilità dello spettacolo agonistico-sportivo; e che, appartenendo un po' alla percezione classica di un problema, non sembrano dar luogo a molti dibattiti.

¹² basti ricordare la vicenda dell'arbitro Anders Frisk nella partita di *Champion League* ROMA-Dinamo KIEV del 15 settembre 2004.

Le cronache sportive, e talvolta giudiziarie, ci parlano poi di altre patologie dell' evento agonistico, le quali viziano il prodotto psichico-emozionale oggetto del contratto con lo spettatore. Ossia di fatti che **falsano** quel risultato che le forze in campo, in una corretta cornice regolamentare, avrebbero invece assegnato all' evento agonistico.

Ci si riferisce alla **FRODE SPORTIVA**, al **DOPING**, ed all' **ERRORE ARBITRALE**.

2. Fin ora queste vere e proprie *inadempienze* del contratto con gli spettatori sono state oggetto per lo più soltanto di SANZIONI SPORTIVE.

Com' è noto, anche l'ordinamento italiano, come pressoché tutti gli Stati, osserva il c.d. "VINCOLO DI GIUSTIZIA" che affida ad arbitrato la risoluzione di controversie concernenti l'applicazione di norme rilevanti nella sfera sportiva, nascente dalla doppia esigenza di tutte le Federazioni Sportive Nazionali, da una parte di 'fare i conti' con le relative Federazioni Sportive internazionali cui sono *affiliate*, le quali devono uniformare la normazione a livello mondiale di quella *specialità* sportiva, dal che dipende la sua stessa conservazione, oltre alla ragionevole possibilità di competizioni internazionali; e dall' altra con i precetti, quasi sempre di estrazione costituzionale, dei rispettivi ordinamenti statali, che tendono ad assicurare la giurisdizione 'comune' alle *posizioni giuridiche soggettive* dei cittadini e degli altri soggetti statali.

Questa ormai lunga *storia di tensioni* fra ...'giurisdizioni concorrenti', ha fatto fin ora registrare dei precedenti clamorosi.

Basti pensare al caso del Catania Calcio del 1993, che non era stato ammesso al campionato di calcio di serie C1 per problemi economico-finanziari. Si protrasse per oltre due anni un conflitto fra gli organi di giustizia amministrativa (TAR Sicilia, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, TAR Lazio, VI Sezione del Consiglio di Stato) e la F.I.G.C. la quale, per non 'ribellarsi' ai giudici nazionali, venne pressata dalla F.I.F.A., con il Presidente Blatter che ingiunse al Presidente Matarrese di non eseguire quei provvedimenti, prospettando altrimenti addirittura l'esclusione della nostra nazionale di calcio dai Mondiali del '94.

O il caso di Butch Reynolds, pluricampione olimpionico dei 400 metri, nel 1990 squalificato per due anni per assunzione di *mandrolone* dalla I.A.A.F. Federazione Internazionale di Atletica Leggera, e che vide contrapposto il *The Athletic Congress of U.S.A.*, la Corte distrettuale meridionale dell' OHIO, la Corte d'Appello del VI

Circuito U.S.A., la Corte Suprema degli Stati Uniti, e conclusosi con 27 milioni di dollari a favore dell'atleta ¹³.

3. Con la sentenza delle SS.UU. civili 26 ottobre 1989 n. 4399, la nostra Corte di Cassazione affermò il principio del DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE avverso le decisioni prese da una Federazione Sportiva appartenente al CONI (nella specie PALLACANESTRO), *fin quando* queste, appunto, *non ledano posizioni giuridiche soggettive*. La giurisprudenza amministrativa ha per parte sua affermato il difetto di giurisdizione amministrativa nella controversia che si esaurisca all'interno dell'ordinamento sportivo, in quanto con il ricorso sia contestata la legittimità del risultato *agonistico* conseguito, mediante l'impugnazione di provvedimenti esclusivamente di carattere sportivo (quali la squalifica del campo di gioco e di giocatori), sottratti a valutazioni di organi diversi da quelli deputati dall'ordinamento sportivo a tali compiti ¹⁴. E spostandoci in un altro Paese europeo, il Landesgericht di Monaco (di Baviera), con pronuncia del 17 maggio 1995 stabiliva che il *vincolo di giustizia* va inteso, a pena di nullità, solo come divieto a rivolgersi all'autorità giurisdizionale ordinaria prima di aver esaurito tutte le istanze giurisdizionali interne alla federazione ¹⁵.

4. Si era dunque venuto definendo il seguente quadro giurisprudenziale: l'ordinamento sportivo nazionale, pur dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, deriva da quello generale dello Stato; di conseguenza mentre gli atti a contenuto strettamente tecnico-sportivo, irrilevanti per l'ordinamento statale, e quelli che incidono su diritti disponibili non sono soggetti al controllo giurisdizionale, gli altri provvedimenti suscettibili di ledere posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo sono soggetti a

¹³ riferimenti tratti dall'articolo sul tema "La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n.280" dell'Avv. Enrico Lubrano

¹⁴ Zanichelli *on l.*, Consiglio di Stato Sez. VI, 19 giugno 2001, n. 3235 (Sport [6450] - Campionati e gare - Giurisdizione civile - Soc. Hockey Club Milano c. Federaz. It. Sport Ghiaccio, Foro amm., 2001, 1624 In Rep. 2002, Sport [6450], n. 56). V. anche, per altri aspetti della questione, Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz. [ord.], 9 ottobre 1993, n. 536 (Sport [6450] Parti: Federaz. It. Giuoco Calcio c. Soc. Club Calcio Catania Fonti: Giur. amm. sic., 1993, 681 Cons. Stato, 1993, I, 1339 Nel Repertorio: 1993, Sport [6450], n. 23 Rif. Legisl.: cost., art. 113) T.a.r. Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135 (Sport [6450] Parti: Tonini c. Federaz. It. Baseball Softball - Trib. amm. reg., 1988, I, 762 - Riv. dir. sport., 1988, 250 In Rep. 1988, Sport [6450], n. 52), T.a.r. Emilia-Romagna, sez. I, 4 maggio 1998, n. 178 (Giuoco e scommessa [3310] - Giurisdizione civile - Sport - Parti: Madonia c. Ente Naz. Corse al Trotto - Trib. amm. reg., 1998, I, 2519 - In Rep. 1998, Giuoco e scommessa [3310], n. 9)

¹⁵ Zanichelli *on l.*, Dir. comp. [2250] - Giurisdizione - Giurisdizione civile - Sport, Parti: Zimmermann c. Deutscher Leichtathletik Verband, Fonti: Riv. dir. sport., 1996, 833, n. DE CRISTOFARO In Rep. 1997, Diritto comparato [2250], n. 34

tutela dinanzi al giudice ordinario o al giudice amministrativo ¹⁶. E ciò fin quando, per uscire dalla ‘bufera estiva’ di un nuovo ‘*caso Catania*’ del 2003, a seguito delle alterne decisioni sul risultato del campo e quello “a tavolino” della partita Catania-Siena, che vedevano il Catania in bilico fra serie B e C1, con conseguenze a catena che coinvolgevano altre squadre, gironi e calendari ormai varati, in una situazione altrimenti insolubile, dovette intervenire il legislatore col D.L. 19 agosto 2003 n.220, poi convertito con modifiche con la legge 17 ottobre 2003 n.280.

5. Si tratta di una legge importantissima, perché il suo pur breve testo sancisce principi importanti in termini di autonomia del diritto sportivo, ma nello stesso tempo, ne segna il confine, rispetto all’ordinamento statale.

Sembra intanto di grande rilievo, per quanto qui interessa, l’enunciazione dell’ art. 1 comma 2, giusta la quale “*i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, **salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo***”. Norma questa che costituisce una chiave di lettura fondamentale del successivo art. 2, su cui poggia l’argomento centrale di questo contributo alla definizione dei DIRITTI DELLO SPETTATORE di fonte all’ APPARATO ORGANIZZATORE dell’ evento agonistico. Recita infatti quest’ ultima disposizione che “*in applicazione dei principi di cui all’ art. 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche...*”

Orbene, se si considera che la legge di conversione ha:

- soppresso all’art. 1 comma 1 l’aggettivazione dell’ “**effettiva** rilevanza...di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”, con ciò quindi restringendo in qualche modo i limiti della ‘riserva di giustizia’ in favore degli ordinamenti sportivi di settore;

- indi, alla lettera a del comma 1 dell’ art. 2, la medesima riserva è stata ulteriormente circoscritta all’ “osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire - parole aggiunte davanti all’originario puro e semplice riferimento al “corretto svolgimento delle attività sportive ed

¹⁶ Zanichelli *on l.*, T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290 - Sport [6450] – Giurisdiz. Civ. - Soc. Scpv c. Fipav - Trib. amm. reg., 2003, I, 2458 In Rep. 2003, Sport [6450], n. 64

agonistiche”, che poteva altrimenti sembrare attributivo di una sorta di onnicomprensiva ‘competenza per materia’ rispetto a tutto quanto riguardasse “il corretto svolgimento” delle gare.

Con la riserva di normazione e giurisdizione statale in ordine ad *ogni possibile* connessione di una situazione giuridica soggettiva col fenomeno sportivo, il legislatore in sede di conversione ha inteso codificare un segnale garantistico proprio verso le situazioni giuridiche degli utenti dello sport *non tesserati*, ossia che non appartenenti all’ordinamento sportivo, e fra i quali vanno certamente annoverati gli spettatori, nell’esercizio dei loro diritti!

Sul piano strettamente processuale viene opportunamente introdotta poi dall’art. 3 una giurisdizione esclusiva del g.a., peraltro adottando la soluzione del sistema tedesco, della *condizione di proponibilità* della previa adizione dei gradi di giustizia sportiva nelle materie non riservate all’A.G.O., per “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive, non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo” e fatte salve le clausole compromissorie ed altre eccezioni... Non è questa la sede per addentrarsi nel (complesso) discorso, nel quale una cosa appare subito chiara: la tutela delle posizioni giuridiche soggettive resta fuori da questo quadro giurisdizionale, e, allorquando si tratti di diritti soggettivi, dalle pastoie del previo esaurimento dei rimedi in sede sportiva.

6. Vero è che, almeno fin ora, nello specifico dei rapporti fra mondo dello sport ed i suoi utenti, qui da noi la giurisprudenza non è ancora intervenuta pressoché mai, salvo i casi che si son visti di risarcimenti da morte o da lesioni come nei casi già accennati; e forse la semplice spiegazione risiede nel fatto che è estremamente antieconomico per lo spettatore *uti singulus*, imbarcarsi in azioni legali, il cui costo decisamente trascenderebbe il prezzo del biglietto, e lo *stress* psicologico della lite quello della falsificazione del risultato.

I pur pochi e piccoli segnali di favore, fin ora registratisi nel panorama giurisprudenziale, verso il riconoscimento di ‘diritti’ dello spettatore, sono stati infatti ottenuti da iniziative di associazioni di consumatori, o comunque enti collettivi¹⁷. E’ comunque ferma opinione, o quanto meno aspirazione profonda di chi vi parla, che un *diritto* ben possa definirsi anche davanti ad uno scenario contenzioso ancora vuoto, e specie in un *mercato*, come quello dello SPORT che, almeno agli spettatori, ‘vende’ beni psichici,

¹⁷ Si ringrazia l’Avv. Rienzi e l’*entourage* del suo Studio, oltre alla Segreteria del Codacons, dell’interessante materiale fornito alla presente ricerca.

essenzialmente costituiti, come si è visto, da *stimoli emozionali* ed *ideali*.

7. Ma non solo e non sempre.

E mi riferisco ad aspetti più ...prosaici del mondo dello sport, ma non di minor valore giuridico, sol che si consideri il ruolo delle risorse finanziarie nella diffusione di ogni sport.

Lo sport è anche, infatti, oggetto di consumo. Anche, e forse soprattutto, i giovani sono spesso grandi ...*consumisti* dello sport: sia dei grandi eventi ne costituiscono la vetrina, e sia di tutto l' indotto commerciale che ruota intorno al risultato sportivo. Sono oggi sotto gli occhi di tutti ripercussioni economiche delle vicende agonistiche nel campo degli sports cd. di massa. Il conseguimento o lo sfumare di titoli sportivi determinano spesso fortune e dissesti di società sportive. Basti considerare gli incassi derivanti dalla partecipazione ad un torneo internazionale, ed i diritti televisivi.

Si hanno così altri *consumatori* dello sport, che non solo e non necessariamente cercano il diletto spirituale della sana competizione sportiva, ossia quel bene *emozionale* di cui s'è parlato; ma, non meno lecitamente e con altrettanto beneficio dello sport, vi puntano il loro denaro, sia in **partecipazioni azionarie** o sia, più frequentemente, in **scommesse**: basti pensare che oltre il 60% delle giocate dei *concorsi a pronostici* va a rimpinguare le finanze erariali e del CONI.

Tornando ora alle anomalie che *falsifichino* il risultato, che una competizione *regolare* avrebbe invece assegnato al rendimento delle forze in campo, *viziando* così quel peculiare bene psichico che s' è individuato come controprestazione del *contratto* con lo spettatore, la (supplementare) delusione delle aspettative economiche di chi aveva altresì investito o *puntato* sul risultato poi falsato, e/o delle speranze - quasi tutti ne sappiamo qualcosa (...) - del tifoso, produrrà evidentemente un' ulteriore e distinta lacerazioni nella sfera patrimoniale e/o nel tessuto psichico di quest' altro *utente* dello sport. E dunque un *altro* danno.

Alimentando anche essi lo sport, questi particolari tipi di interesse verso il fatto agonistico meritano infatti tutela, ed avrebbero dunque pieno titolo per essere accolti fra i *'diritti soggettivi'* dello spettatore. Ed anzi è proprio questo, come noterete, l' unico campo in cui il legislatore statale si è direttamente affacciato all' interno del fenomeno, con norme di diritto positivo e del massimo rango precettivo, ossia quello penale.

8. Ci si riferisce all' art. 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (G.U., 18 dicembre 1989, n. 294), che all' art. 1 così dispone, in materia di *' Frode in competizioni sportive. - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o*

*vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere **un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione**, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

*3. **Se il risultato** della competizione è **influyente** ai fini dello svolgimento di concorsi **pronostici** e **scommesse** regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.*

Questa disposizione evidentemente sancisce, insieme ai beni giuridici oggetto della sanzione penale, proprio i (corrispondenti) *diritti soggettivi* che si stanno cercando, *sub specie* di 'beni giuridici protetti' dalle disposizioni penali, ossia il legittimo affidamento di ogni consumatore dello sport verso il prodursi appunto di un "risultato conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione".

Prescindendo da una 'lettura' penalistica della disposizione, forse poco interessante in questo contesto, parrebbe più utile soffermarsi sul concetto di "corretto e leale svolgimento della competizione", prendendo spunto da alcuni clamorosi episodi. Come quello accaduto il 12 maggio 2002, in occasione del "Gran Premio automobilistico di Austria", svoltosi sul circuito di Zeltweg ed utile per l'aggiudicazione del titolo mondiale della "formula uno".

Tutti ricorderanno che il pilota Ruben Barrichello, alla guida di una Ferrari, dopo aver mantenuto il comando per tutta la gara (oltre ad aver dominato le prove il giorno precedente), raggiunto da una comunicazione radio mentre si apprestava ormai indisturbato a vincere - si era al 71° giro - rallentava vistosamente per lasciarsi superare dal compagno di scuderia Michel Schumacher, il quale lo precedeva vittorioso al traguardo. In precedenza le telecamere avevano ripreso in diretta il passaggio di un foglietto da parte del responsabile tecnico della scuderia di appartenenza del pilota brasiliano. A gara conclusa, il responsabile della medesima squadra Jean Todt confermava ai cronisti che la vittoria di Schumacher era stata imposta dal *team* automobilistico di Maranello ¹⁸.

¹⁸ Da un passo di un' intervista al d.t. della Ferrari, su 'Repubblica' del 13 maggio 2002, pag.44: "Sì, l'ordine l'ho dato io e il sorpasso doveva avvenire prima dell'ultima curva, invece è andata così. Io rappresento una azienda e di questa azienda devo difendere gli interessi. L'obiettivo della Ferrari è far vincere questo mondiale anche a Schumacher".

Nel trambusto che ne seguì, si registrarono anche delle iniziative giudiziarie da parte del CODACONS, che in una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma contro il “poco sportivo” scambio di posizioni tra Barrichello e Schumacher, addirittura chiese alla magistratura di identificare tutti coloro che avevano effettuato scommesse in tutto il mondo sul Gran Premio d’Austria di Formula 1, ponendo problemi connessi alla spettanza della ‘vincita’ agli scommettitori.

All’ incirca negli stessi termini, venne altresì proposto un ricorso al TAR del Lazio, col quale, facendosi leva su quella che poteva effettivamente considerarsi, a prima vista, un’ anomalia nella produzione del giusto risultato, si chiedeva in sostanza il congelamento delle scommesse.

La Sezione II del TAR LAZIO negava la sospensiva rilevando “con riferimento alla legittimazione attiva di parte ricorrente, che la categoria dei soggetti, i quali partecipano a concorsi-pronostici relativi a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, non appare riconducibile ad un ambito omogeneo di <consumatori ed utenti>, di cui il Codacons rivendica la tutela nell’odierna sede giurisdizionale, atteso che al suo interno risultano ravvisabili posizioni giuridiche soggettive differenziate e perfino contrapposte”¹⁹ .

A meno di due settimane di distanza - e si dice che la giustizia italiana è lenta... - la IV Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello, condividendo tale motivazione ²⁰.

La doppia pronuncia, sia pur soltanto cautelare, appare interessante perché parrebbe ammettere, sia pur *a contrario*, una generale LEGITTIMAZIONE DELL’ UNIONE CONSUMATORI, nella specie negata per non avere essa espresso, in concreto, gli interessi di “un ambito omogeneo di consumatori ed utenti?” dello sport, fornendo poi una soluzione equilibrata e salomonica, di un caso sicuramente spinoso nel merito.

Nel merito, la pretesa di parte ricorrente avrebbe però dovuto fare i conti con la considerazione che la Formula Uno è anche uno sport ‘*di squadra*’: tant’ è vero che viene stilata una classifica costruttori, e viene dunque premiata una squadra! Vero è che, anche senza l’ incriminato “sorpasso”, i punti assegnati alla Ferrari sarebbero stati gli stessi, ma l’ imprescindibilità comunque di una strategia e di un discorso tecnico *di squadra* - si pensi alla figura di antica letteratura, del “gregario” nel ciclismo, che dopo aver ‘tirato’ la volata, si erge sulla sella per far passare il suo caposquadra – parrebbe in definitiva escludere, al di là della vistosità del ...gesto tecnico, un’ ipotesi di scorrettezza o slealtà nello svolgimento della competizione, e dunque l’elemento oggettivo della ‘*frode sportiva*’.

¹⁹ Ord. del 5 giugno 2002

²⁰ Ord. 18 giugno 2002, n. 2544

Anche il caso, pure clamoroso, dell' ultimo derby calcistico LAZIO-ROMA del 15 maggio scorso, si impone all' attenzione di questa indagine, più per vistosità che per illiceità di un gesto ...*tecnico* dello stesso tipo, per il ...vittorioso obiettivo di entrambi i contendenti, in questo caso, della permanenza in serie A.

In un comunicato stampa all'indomani dell' incontro, lo stesso CODACONS chiedeva un' indagine della CONSOB, Istituto che com' è noto vigila sulle società quotate in Borsa, “*perché...si legge oggi sui giornali di dubbi su possibili accordi tra le due squadre per arrivare a fine partita con un pareggio. Una circostanza che, se veritiera, falserebbe il valore delle azioni di Roma e Lazio, attraverso risultati sportivi truccati?*”.

Pur apparendo comprensibile e forse condivisibile il giudizio *sportivo*, non ci sembra però che possa parlarsi, sul piano tecnico-giuridico, di ‘risultato truccato’.

Ben sono possibili, infatti, e di norma anche produttivi di veri e propri effetti negoziali, le ‘manifestazioni tacite’ di volontà, i *facta concludentia*... e dunque, a parte naturalmente il caso dei veri e propri accordi di manipolazione del risultato, risulta per lo più difficile se non impossibile obiettivare il substrato psicologico di quelle forme di gestione economica delle risorse, imprescindibili in ogni strategia vincente, che si manifesta in messaggi taciti sia al compagno che all' avversario. Il ritenere “competizione leale e corretta” solo quella caratterizzata *in ogni momento* dallo scontro più duro, generoso ed imponderato fisico, sconfinerebbe in una visione ...puramente romantica dello sport agonistico, e comunque in una negazione della realtà dell' agone. Nemmeno occorrendo aggiungere che la ‘gestione dell' energia’ è il problema più generale e basilare dell' esistenza stessa. E lo sport, non dimentichiamolo mai, attrae proprio perché ripropone esperienze fondamentali della vita.

Se dunque alcuni ‘riti’ di ...non belligeranza’, cui i ‘fine campionato’ ci hanno purtroppo abituati ad assistere, parrebbero in effetti contraddire l' idea stessa del *match* e del divertimento degli spettatori, in questa sede d'analisi appare conclusivo il rilievo che non quest' ultimo è, almeno in via diretta, l' oggetto del *contratto*, ma piuttosto, come finora s'è visto, il giusto risultato secondo corretta applicazione del regolamento; e dunque appare giuridicamente arduo, almeno fin quando è attribuito un punteggio al risultato di parità, considerare un pareggio di questo tipo “risultato *diverso* da quello conseguente ad un *corretto* e *leale* svolgimento della competizione”. E lo stesso valga anche per una squadra che esca dal campo di buon grado sconfitta, quando sul piano aritmetico-regolamentare ne derivasse un qualsiasi vantaggio nella sua posizione di classifica. Salvo naturalmente che altri elementi

forniscano la prova di ‘*combines*’, preordinate al conseguimento di vantaggi di altro tipo.

9. Quanto al fenomeno del *doping*, questo costituisce forse la scena più drammatica dello spettacolo dello sport, sol che si pensi alle vite bruciate dai tanti ‘additivi’ del motore umano, circolanti in un triste sottomercato che guarda più alle *performances* che alla salute dell’ atleta.

Sul piano del “diritto dello spettatore al giusto risultato”, ci si limiterà all’ evidenza del fatto che anche l’ atleta ‘dopato’ ne costituisce un’ anomalia, un vizio della controprestazione, potenzialmente falsata da componenti ignote ed estranee all’ arengo sportivo.

E nemmeno occorre spendere parole sull’ aspetto fraudolento del *doping*, che si coglie con particolare evidenza sul piano dello *scommettitore*.

A questi aspetti è dedicata un’ intera sessione del convegno, e dunque lascerò la parola agli oratori che mi seguiranno.

V

L’ ERRORE ARBITRALE

1. L’ errore dell’ arbitro, o del giudice di gara, può rappresentare un’ altra perturbazione, talvolta clamorosa, del regolare evento agonistico, e dunque del *contratto* con lo spettatore.

Va subito chiarito che non si vuole qui accreditare un diritto dello spettatore all’ arbitraggio perfetto, ma piuttosto alla doverosa adozione, da parte degli apparati e degli enti organizzatori delle competizioni, di misure atte ad evitare le conseguenze di quegli errori che, bastando da soli a ‘scollare’ il risultato della competizione dai valori espressi in campo, comporti inadempimento della prestazione dedotta nel contratto, che dinanzi s’è visto, fra spettatore e fornitore dello spettacolo agonistico.

Il discorso deve limitarsi a questo, per due ordini di considerazioni, che risiedono:

a) nella comune esperienza del fatto che i piccoli errori sono complessivamente influenti per il risultato, anche perché normalmente tendono ad equidistribuirsi e dunque a compensarsi;

b) nella naturale ed inevitabile fallibilità dell’ agire umano, la quale cresce con la difficoltà dell’ opera. Il che peraltro costituisce, com’ è noto, il dato pre-normativo dell’ art. 2236 c.c.: “*Se la*

prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave".

Solo in questi termini, ed in questi limiti, può accettarsi la comune affermazione che "*l'arbitro fa parte del gioco*". Arbitro in quanto personificazione appunto, in questo contesto, dell'inevitabile fallibilità delle valutazioni umane, specie se adottate ...correndo insieme ai giocatori!

Per il resto egli affatto non fa parte del gioco, almeno non nel senso di costituirne una variabile; per la semplice e conclusiva considerazione che non gioca ... non vince e non perde, ma piuttosto il suo ruolo è *strumentale* al gioco; o per meglio dire, alla sua regolarità. Il che, come già s'è visto e meglio si vedrà più avanti, lo pone, insieme a tutti gli altri 'tesserati', al servizio dello spettatore.

Si tratta di un '*professionista*', cui l'organizzazione della gara affida il compito di garantirne, attraverso una serie di poteri, *direttivi, certificativi, repressivi ed espulsivi*, il corretto svolgimento secondo il regolamento di quella Specialità sportiva, e secondo i principi dettati, come visto fin qui, dal CIO dal CONI, dalla Federazione sportiva e dalla legge .

2. Non v'è dubbio che i casi, tutt'altro che infrequenti, di decisioni erranee che falsano irrimediabilmente il risultato di importanti gare, deludono le legittime aspettative dello spettatore, di un *risultato* coerente con quello che ha visto in campo.

In questi casi la lesione del comune sentimento di giustizia, che a dispetto della trita frase "è *solo* un gioco", affonda le sue radici anche nell'esperienza dello sport, arreca una lacerazione nella sfera psichica di ogni *spettatore*, e non solo quando il 'torto' danneggi l'atleta o la squadra di cui egli sia *tifoso*. S'è visto d'altra parte come lo sport riproduce ed esalta, soprattutto agli occhi dei più giovani, l'intera costellazione dei valori sociali. Fra questi, in primo piano, il comune sentimento di giustizia: l' art. 107 del citato Progetto costituzionale europeo, che racchiude i principi proprio della GIUSTIZIA, si situa infatti nel Titolo VI della parte II, fra i VALORI FONDAMENTALI dell' Unione.

Fra i 'danneggiati', non v'è ragione di negare cittadinanza ai *tifosi*, giusta quanto s'è dinanzi osservato sub III, 8 (v. pag. 9-10). E lo stesso dicasi per gli *investitori* finanziari, ossia i titolari di partecipazioni azionarie nella società danneggiata, e gli *scommettitori* (v. sub IV, 7, a pag. 15).

3. Se d'altra parte gli errori arbitrali, giusta l' intrinseca fallibilità dell' agire umano, non possono eliminarsi del tutto, ed il male inevitabile non è nemmeno sussumibile nella sfera del diritto, il

discrimine fra “puntuale adempimento” e *inadempimento* dell’organizzatore ‘professionale’ della gara, andrebbe in concreto ricercato non nella qualità dell’ *opus* arbitrale, ma dei mezzi per minimizzare le possibilità di errori nella decisione dell’ arbitro. Più avanti si vedrà come questa si situi in un momento *successivo* alla percezione psichico-sensoriale dell’ episodio, e non necessariamente la sua correttezza dipende da questa. Nel senso che ben può l’arbitro o il giudice aver visto male ma ...decidere bene, se, opportunamente sollecitato da soggetti a ciò legittimati o dal suo stesso dubbio, senta l’esigenza di ricorrere ai mezzi ragionevolmente disponibili per obiettivare l’accaduto.

Tutte le professioni si sono del resto sempre avvalse di strumenti tecnici o, per usare termini più attuali, di supporti tecnologici, ed il corretto uso di questi da parte dell’ arbitro o del giudice di gara, per evitare l’errore, dovrebbe entrare a far parte della sua tecnica professionale.

Il dotare l’ arbitro dei supporti tecnici a ciò necessari concorrerà dunque alla realizzazione del contenuto minimo di un diligente adempimento dell’ *obbligo* di fornire un *regolare* spettacolo agonistico. Ossia quello in cui si produca, in condizioni di sicurezza psico-fisica dello spettatore, un risultato agonistico *secondo regolamento*. Nel concetto di ‘fornitore’ dello spettacolo dovrebbe naturalmente intendersi non solo la società sportiva che ospita e gestisce l’evento, ma tutti gli operatori “professionali” (enti pubblici e privati) che gravitano nella relativa cornice organizzativa, che saranno tenuti ad una diligenza adempitiva che, in quanto “attività professionale” dovrà sì “valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” a norma dell’ art. 1176 c.c., ma anche e soprattutto in aderenza a quel nuovo sentire degli ‘obblighi *strumentali*’ recentemente affiorato nella giurisprudenza comunitaria.

Vero è che l’evento agonistico può anche prescindere dall’acquirente del biglietto, o dei diritti TV, potendo esso disputarsi anche a porte chiuse, o comunque in assenza di spettatori o di telecamere, e dunque ha una sua organizzazione autonoma dall’ordinamento giuridico generale; ma, a parte la considerazione che nessun fenomeno sportivo-agonistico nel suo complesso sopravviverebbe senza una sua diffusione, l’ evenienza di spalti deserti non toglie che, quando lo spettacolo venga offerto al pubblico dietro corrispettivo, e di fronte allo spettatore pagante, esso assurga *anche* a contenuto contrattuale.

D’altra parte, anche guardando fuori dallo sport, nessun *opus* professionale può ormai prescindere dai mezzi che il progresso tecnologico le fornisce. Basti pensare al campo medico-diagnostico, dove l’ individuazione e la cura di patologie molto difficili da

diagnosticare appena qualche decennio fa, è oggi di *routine* grazie a mezzi ormai di uso comune, come le radiografie, la risonanza magnetica, la TAC, ecc.. E ciò senza che a nessuno venga in mente di dire che “la medicina è sempre stata così ... l'errore medico fa parte della vita, che è bella proprio per questo! ...E comunque questi mezzi non risolverebbero tutti i casi ... vi sarebbero sempre delle discussioni ... le diagnosi durerebbero chissà quanto tempo ...”

E su questo scenario, ed in questi termini, potrebbe definirsi un vero e proprio **diritto soggettivo dello spettatore**, che travalicando il dato meramente esteriore dello spettacolo sportivo, penetri nei contenuti minimi che si sono visti, con tutte le implicazioni giuridiche qui in rassegna.

4. Esula da questa sede, e dalla competenze di chi vi parla, un'analisi tecnica degli strumenti di controllo delle gare, a disposizione degli arbitri e giudici dei vari sports per assicurare il rispetto dei relativi regolamenti, ma può affermarsi con sicurezza che essi continuamente ‘si superano’ per affidabilità, praticità, e sempre maggiore raggiungibilità economica.

E' proprio di questi giorni la novità dell' imminente introduzione nel calcio dell' ormai noto congegno di appositi sensori nel pallone e sui pali della porta, per stabilire al di là di ogni dubbio quando il pallone abbia completamente superato la relativa linea bianca²¹.

Ma la possibilità di rivedere le immagini di un'azione di gioco costituisce senza dubbio, già in molti sports, un mezzo straordinario a disposizione dell' arbitro, ed anche degli spettatori (ove la presenza di grandi schermi lo renda possibile), e dei telespettatori quale risorsa spettacolare in più, per rivedere azioni o gesti atletici.

La Lega BASKET di serie A ha varato l'uso della moviola a partire dalla Supercoppa TIM 2004²². Non s'è ancora spenta l'eco dello scudetto conquistato, il 16 giugno u.s. dalla FORTITUDO CLIMAMIO di BOLOGNA contro l' ARMANI JEANS di MILANO, su tiro all' ultimo secondo²³: l'arbitro, che pur aveva visto bene, aveva chiesto lui stesso l'aiuto della TV.

²¹ fa parte degli annali del calcio l'episodio accaduto il 12 gennaio 1975, in Ascoli-Bologna (1-3), quando il raccattapalle respinse fuori, ingannando l'arbitro e di fatto ‘annullando’ il regolarissimo quarto gol del Bologna (di Savoldi).

²² partita Montepaschi Siena-Benetton Treviso. L' ‘*istant replay*’ consente di utilizzare l'immagine tv in sei situazioni: canestro in prossimità di fine quarto, infrazione di ritorno in difesa, fallo in prossimità di fine quarto, rimessa contesa, tiri da tre punti, rissa in campo

²³ di Douglas da 8 metri. Arbitro il Sig. Laconica

Nelle gare internazionali di RUGBY la moviola è adottata da circa un decennio: la prima volta fu usata negli anni '90 nel super 12. Ma, a differenza della pallacanestro, è il quarto uomo, in cabina di regia, che interviene su richiesta dell'arbitro, vede al *rallenty* la sequenza contestata, comunica l'esito all'arbitro via auricolare.

Nell' HOCKEY SU GHIACCIO la moviola è invece una pratica di routine: collegato al telefono con la regia, l'arbitro può chiedere delucidazioni su azioni poco chiare.

Nel FOOTBALL AMERICANO è invece l'allenatore a chiedere di usare l' *istant replay*: Ogni squadra può richiederne due a partita, però solo per alcune azioni e mai negli ultimi minuti di gioco.

Nel TENNIS spetta al 'Ciclope' sedare le contestazioni: è un sistema di sensori piazzato sulle linee del campo, con il quale si verifica se il servizio è valido o no. Misura inoltre la velocità delle battute.

Nella SCHERMA il presidente della FIA - Federazione Internazionale Scherma ²⁴, si è espresso favorevolmente sull'introduzione della moviola, per dirimere le controversie arbitrali. Si tratta di un sostegno tecnologico in più che si aggiungerebbe al dispositivo elettrico che segnala le stoccate.

A questa piccola rassegna vorrei aggiungere la personale esperienza di uno 'sport minore', ma non per bellezza e spettacolarità: l' ACROBAZIA CON ALIANTI, il cui regolamento, attualmente in vigore, prevede la dotazione di una telecamera e di un apposito operatore, quale indispensabile supporto del "pannello-giudici" e *condicio sine qua non* per il regolare svolgimento della gara. Posso testimoniare che, lungi dal farci sentire in qualche modo 'diminuiti' la presenza dell' occhio artificiale ci tranquillizzava, ed una volta condusse, a seguito di reclamo e revisione delle immagini, alla riassegnazione di un titolo italiano²⁵.

Questa breve e rapida carrellata ci mostra moduli sportivi che si evolvono, e che talvolta potrebbero assurgere a modelli di una competitività leale e pacifica molto desiderabile nel contesto generale della vita, e deve farci ancora riflettere sulla larga diffusione dell' universale aspirazione di giustizia anche nella dimensione ludico-sportiva. Il che rafforza l'idea dello sport come metafora e modello della società.

²⁴ Sig. René Roch

²⁵ lo stesso autore di questa relazione, giudice *acro-glider* oltre che pilota acrobatico, ebbe il privilegio di collaborare alla stesura del relativo Regolamento.

VI
DEFINIZIONE
DELLA VICENDA GIURIDICA

1. S' impone a questo punto qualche precisazione.

S' è avuto modo di ricordare che la responsabilità c.d. professionale, e dunque anche, in astratto, quella dell'arbitro o del componente di una giuria, è configurabile soltanto di fronte al dolo o alla colpa grave (*culpa gravis proxima dolo...* - art. 2236 C.C.).

E ciò intanto perché è sommamente difficile, per non dire *probatio diabolica*, l'obiettivare i contorni di una 'colpa' di "non aver visto bene". Se infatti colpa vuol dire "negligenza o imprudenza o imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" (art. 43 comma IV c.p.) occorrerebbe riferire la svista arbitrale ad una di queste patologie comportamentali, il che non sempre è facile. Non è facile, ad esempio, stabilire che, in quel frangente, l'arbitro o il giudice di gara si sia posizionato male, e neppure è agevole stabilire dove doveva essere posizionato.

Quanto alla '*perizia*', questa viene continuamente monitorata da appositi organi, ad esempio l' AIA nel Calcio, ed è difficile metterla in discussione.

Circa la "*negligenza*", questa si risolverebbe, a ben riflettere, nel difetto di attenzione. Ma essa potrebbe essere distratta da molte cose, e dalle molte cui l'arbitro deve badare.

E senza parlare della concomitanza di agenti esterni, che per un uomo che corre per un' ora e mezza in mezzo a molti giocatori che pure corrono in ogni direzione - ci si riferisce ovviamente all' arbitro del gioco del calcio - varrebbero il più delle volte ad escludere del tutto ogni colpa e conseguente responsabilità: il moscerino nell' occhio, un cd. riflesso automatico, involontario, ecc.

Ma, quand' anche taluna o alcuna di queste cose fossero obiettivamente dimostrabili, resterebbe il discorso del grado della colpa che, come s' è visto, dovrebbe essere 'grave'.

Senonché, non necessariamente la gravità *della colpa* si pone in correlazione con la gravità *del danno*. Grandi danni possono essere provocati da colpe *lievi*, che come s' è visto non comportano alcuna responsabilità dell' arbitro o giudice di gara (al pari di ogni altro professionista); così come, al contrario, si può essere chiamati a rispondere di danni di contenuta entità, derivanti da '*colpa grave*', consistente nel *non intelligere quod omnes intelligunt*.

2. Sulla scorta di queste osservazioni, dovremmo piuttosto andare a cercare l'elemento soggettivo della colpa grave non tanto

nel momento dell' eventuale 'svista', e dunque sulla congruità psicofisica e psicometrica della percezione ma, come già detto (*sub* V, 3) nel successivo momento della **decisione** arbitrare, indagando sulla correttezza e sulla ponderazione o meno di questa, la cui esigenza andrà a correlarsi con l' importanza della decisione. L' arbitro, alla stessa stregua del giudice di gara, potrebbe così, ipoteticamente, essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità *professionale*, ogni qual volta egli adotti una decisione incongrua, senza ingiustificatamente aver fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per pervenire invece ad una decisione corretta. E ci si riferisce all'impiego dei supporti tecnici, ove *normativamente e materialmente disponibili*, che potrebbero essere utilizzati per rivedere le azioni di gioco o sequenze della gara.

E dunque gravità *del danno* e *della colpa* finiranno, almeno in linea tendenziale, col coincidere. Ne discenderà a corollario che la *culpa levis*, comunque non idonea a fondare una responsabilità professionale, non interesserà nemmeno sul piano agonistico sportivo, non falsando essa il risultato.

3. Ma non è qui, ad avviso di chi vi parla, la chiave della posizione giuridica dello spettatore, che si va cercando. Non sembra infatti praticabile, almeno sul piano concreto, un discorso di *responsabilità diretta* dell' arbitro o del giudice di gara.

Se è innegabile che, nella maggior parte dei casi proprio l' arbitro, i suoi collaboratori o i giudici di gara sono i soggetti responsabili della regolarità dell' evento, chi mai, d' altra parte, o a qual prezzo sarebbe più disposto a ricoprire questo ruolo, se poi dovesse rispondere, economicamente e in proprio, di aver *falsato* e dunque rovinato lo spettacolo a migliaia di spettatori, o milioni di telespettatori, paganti...? Né con l' arbitro lo spettatore ha concluso il contratto. Ed anzi, il più delle volte quest' ultimo non sa nemmeno chi siano gli arbitri, gli assistenti o i giudici di gara - cosa che può non interessarlo affatto, o solo marginalmente - quando acquista il biglietto o il diritto di assistere allo spettacolo. E ciò senza considerare che la designazione e la preparazione di questi dipendono da altri soggetti (la federazione sportiva, l' associazione arbitrale di appartenenza, ecc.).

Giusta le premesse svolte nel capitolo precedente, e tornando nell' ambito dei nuovi principi affermatasi nella giurisprudenza europea, in tema di diligenza adempitiva (*supra, sub* V, 3), una più realistica ed effettiva tutela dello spettatore potrebbe piuttosto esser collegata a questa peculiare responsabilità, derivante dalla mancanza o dalle disfunzioni, sul piano tecnico-normativo, organizzativo e/o materiale della relativa disciplina sportiva, dei più idonei strumenti

tecnologici di supporto al compito arbitrale, cui sopra s'è accennato (sub 3).

E del resto, a norma dell' art. 40 c.p., applicabile, come tutte le norme di responsabilità penale, al campo della responsabilità civile per fatto illecito, il “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. E tanto più che è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte Suprema, che un tale obbligo può derivare non soltanto dalla legge o comunque da fatti normativi, ma anche dalle sue concrete circostanze.

VII

IL SOGGETTO PASSIVO DELL' OBBLIGAZIONE

Questo ‘elementare’ diritto dello spettatore, al quanto più possibile *regolare* svolgimento della competizione, al pari degli altri e più ...classici diritti che si son visti, troverebbe il suo soggetto passivo e in chi, direttamente e/o avvalendosi di altri, appresti l' evento agonistico e/o ne percepisca la controprestazione economica, *sub specie* di biglietto, diritti televisivi, ecc.; ed anche, eventualmente, nei ‘plessi organizzativi’ cui fanno capo la disciplina e l'organizzazione della disciplina sportiva, oltre che la concreta realizzazione delle gare. E ciò, per scolpire il concetto, alla stessa stregua della responsabilità ‘sanitaria’, nella quale, alla responsabilità del medico che non abbia usato i mezzi diagnostici occorrenti per individuare e curare una patologia, si sovrappone quella della struttura sanitaria che non glie li abbia messi a disposizione, e/o dell' autorità sanitaria che avesse in qualche modo ostacolato il più idoneo utilizzo delle risorse disponibili. Col che violando elementari *diritti* del paziente!

Se, come d'altra parte s'è visto, la spettacolarizzazione di un risultato agonistico che si produca secondo le regole si propone come momento sinallagmatico rispetto al prezzo del biglietto, non sembra potersi contestare che proprio il soggetto che lo percepisca debba, per ciò stesso, assumersi ad altra ‘parte’ del relativo contratto. E che, a norma dell' art. 1218 c.c., se non “*esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*”.

E peraltro, una volta ricondotta la fattispecie nella sua più appropriata collocazione, nell' ambito delle obbligazioni *ex contractu*, ne scaturirà l'importante effetto che non sarà più lo spettatore a doversi imbarcare nella (onerosa) prova di una colpa *grave* dell' arbitro – giusta i principi della responsabilità ‘aquiliana’, non essendo

quest' ultimo contrattualmente legato con lo spettatore – ma piuttosto, una volta provata la falsificazione del risultato a causa dell' errore, graverebbe sull' apparato 'fornitore' dell'evento agonistico l'onere della prova liberatoria, della sua responsabilità per non aver consentito una regolare produzione del risultato agonistico. Né questo stesso soggetto potrebbe cavarsela allegando l' errore arbitrale, giusta il disposto dell' art. 1228 C.C. (“*Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell' adempimento dell' obbligazione si vale dell' opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro*”).

VIII

IL CALCIO

E

'LA MOVIOLA IN CAMPO'

1. Su queste premesse, i cui termini paradigmatici sono naturalmente validi per ogni sport, potrebbe essere interessante affrontare brevemente un tema di cui si sente sempre più spesso: la *moviola* sui campi di calcio.

Questa non deve e non può esser vista come strumento *di controllo*, o una specie di *sostituzione* dell' arbitro - cosa che, a tacere di altre scontate considerazioni, ci avvicinerrebbe alla visione umanamente inaccettabile del dominio delle macchine...dei *robots* sull' uomo - ma più semplicemente, strumento di valutazione in più, a disposizione dell' arbitro.

E questo nel senso che rientrerebbe nelle *facoltà* di quest' ultimo l' utilizzo di tale strumento, in quanto messogli a disposizione, alla stessa stregua delle consultazioni con i suoi assistenti, o della consultazione del suo orologio e/o cronometro pur avendo egli la più ampia discrezionalità nello stabilire l'entità del tempo da recuperare. Il concetto viene qui volutamente semplificato e forse banalizzato, ma con ciò volendosi 'marcare' una visione antitetica a quella tabuizzazione del problema che, francamente, non è facile capire.

Personalmente, sarei favorevole ad un impiego non facoltativo di questa risorsa, ma con un vero e proprio *obbligo* dell' arbitro di servirsene - collegialmente, perché no, con agli altri componenti della terna arbitrale - su richiesta di uno degli assistenti, o del quarto ufficiale, o del capitano o dell' allenatore di una delle squadre, con prefissazione di limiti e presupposti di ammissibilità delle richieste, ed un sistema di penalizzazioni di quelle defatiganti o temerarie. Ma un congegno di questo tipo richiederebbe più o meno incisive

modifiche regolamentari, il cui percorso sarebbe piuttosto impervio, come tutto lascia pensare, e comunque esulerebbero da questa sede giuridica, per investire il piano delle scelte *politiche* dello sport.

2. Le più modeste prospettive che ci si accinge a visitare, parrebbero invece indicare un' utilizzabilità immediata di questo mezzo, sia pur nei limiti che ora si vedranno.

Intanto l'esperienza di altri sports non sembra lasciar dubbi sulla grande utilità di quei mezzi televisivi, sempre più sofisticati ed 'informatizzati', che si ricomprendono comunemente nella denominazione di "moviola": il livello tecnico ormai raggiunto, la rendono in grado di scandagliare con affidabilità quasi ogni azione di gioco.

Ed anche una semplice utilizzabilità *discrezionale*, del tipo di quella qui sostenuta, potrebbe sedare la maggior parte, se non praticamente tutto, di quel 'contenzioso in campo' che agita ormai quasi tutte le partite (ed inoltre a servire da laboratorio di esperienze in vista di un' introduzione a livello regolamentare che non si farà attendere ancora per molto...).

In presenza di un tale strumento, infatti, un rifiuto di avvalersene prima di assumere decisioni importanti, oppure l'adozione di una decisione sbagliata dopo aver visto le immagini, beninteso in caso di errore evidente, potrebbero realizzare una *colpa professionale grave*, con tutte le conseguenze del caso. E pure d'altra parte s'è visto, come un' errore *evitabile* attraverso l'impiego di idonei mezzi, che falsi il risultato della competizione, ben possa denotare una colpa grave, e dunque comportare un *danno*, oltre che alla credibilità dei valori sportivi, anche e soprattutto nella sfera giuridica individuale dello spettatore.

3. Se si è fin qui d'accordo, può passarsi a vedere *se e che cosa* ostacoli il ricorso a questo strumento.

A norma del vigente regolamento dell' International Football Association Board, "*nessuna confederazione o associazione membro potrà applicare alcuna **modificazione nelle regole di gioco** fino a che non sia stata approvata dal board*", e parrebbe che soprattutto la FIFA, o meglio alcuni dei suoi più autorevoli esponenti, siano contrari all'uso della moviola in campo ²⁶. Né sfugge il grande peso di queste opinioni, in un' ipotesi di modifica del regolamento internazionale.

²⁶ Sono note le posizioni del presidente Joseph Blatter, così come di altri esponenti, anche dell' IFAB, non favorevoli all' uso di tale strumento. E' peraltro da notare come, nella maggioranza dei circa duecento Paesi ad essa affiliati, il calcio sia comunque vissuto a livello amatoriale, e dunque l'importanza dell' argomento non è sentita come da noi.

Ma, ci sarebbe davvero bisogno, sul piano strettamente tecnico normativo, di modificare i regolamenti, per consentire all' arbitro di avvalersi *discrezionalmente* della moviola?

Nel regolamento F.I.F.A. del gioco del calcio, non sembra di rinvenire divieti dell' uso di supporti visivi.

La "REGOLA 5", dedicata all' "autorità dell' arbitro", stabilisce che "ogni partita sarà controllata da un arbitro, che avrà la piena autorità per **far rispettare le Regole di Gioco** nella partita per la quale è stato designato". E correlativamente, fra i successivi "poteri e doveri", quello di far appunto "rispettare le Regole di Gioco"; di "controllare la partita in cooperazione con gli arbitri assistenti e, sempre che il caso lo richieda, col quarto arbitro" e di interromperla, sospenderla o porvi fine "quando lo giudichi opportuno, in caso che si contravvenga alle Regole del Gioco"

A proposito delle sue "decisioni" viene stabilito che:

"- Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al giuoco sono definitive

"- L'arbitro **potrà modificare la sua decisione** unicamente se si rende conto che **non è corretta** o, se lo giudichi necessario, conforme a un' indicazione da parte di un arbitro assistente, sempre che non abbia fatto riprendere ancora il giuoco".

Può dunque rilevarsi l'assenza di una norma del regolamento che limiti gli strumenti di cui l'arbitro possa avvalersi, naturalmente se ed ove disponibili. Già in base al vigente regolamento internazionale del Gioco del Calcio, la moviola parrebbe dunque utilizzabile, come ulteriore risorsa, nel corretto assolvimento del compito dell' arbitro di obiettivare quel che deve valutare. Il che, alla stessa stregua della consultazione degli assistenti o del quarto ufficiale di gara, lungi dal costituire una *deminutio*, valorizzerebbe anzi la **funzione essenziale** dell' arbitro, di assicurare il rispetto delle regole di giuoco, come risulta chiaro dalle norme sopra riportate: esigenza in vista della quale egli già può, come s' è visto "modificare la sua decisione ... se si rende conto che non è corretta".

Se già può, ed anzi "**deve**" rivolgersi ai suoi collaboratori ogni qual volta non abbia visto o non ha visto bene, che senso avrebbe, del resto, il precludere all' arbitro *anche* quest' altro (e ancor più sicuro) ausilio? Sarebbe un po' come impedirgli l'uso dell' orologio-cronometro, in considerazione della *discrezionalità* del tempo effettivo da recuperare...

La stessa *discrezionalità* del ricorso a tale mezzo potrebbe peraltro far cadere quelle opinioni contrarie²⁷, basate sul timore che essa interromperebbe la fluidità del giuoco: ma che dire, allora, delle interminabili e spesso esagitate discussioni, cui ad ogni momento di ogni partita attualmente si assiste ...?

²⁷ fra cui quella, pur autorevolissima, del presidente dell' IFAB Volker Roth.

Quanto al Regolamento del Gioco del Calcio della FIGC, questo ripete pressoché letteralmente le su riportate norme FIFA²⁸.

4. L' enunciato che l'arbitro può sempre tornare sulle sue decisioni fin quando non sia ripreso il gioco, sembra dunque costituire una vera e propria *'codificazione'* del principio che l'arbitro non deve decidere subito, ma deve decidere **bene**, ed a ragion veduta!

Né si rinvenuta alcuna norma di divieto, per l'arbitro, di attingere elementi *ulteriori* rispetto alla consultazione dei suoi assistenti, per una corretta decisione!

Per persuadersene, ove non bastassero i pur semplici argomenti testuali passati in rassegna, si considerino i casi, sempre meno rari e che onorano lo sport, di ...confessione del giocatore che rifiuta di trarre vantaggio dall' errore, e conseguente modifica della decisione arbitrale!

E dunque, per concludere sul punto, nei limiti e secondo le modalità che si stanno vedendo, l' uso della moviola non sembra richiedere, allo stato, alcun cambiamento o aggiunta ai regolamenti.

5. Ma, quand' anche fossero necessarie delle modifiche, queste non consisterebbero in ***"modifiche delle regole del gioco"***.

Soltanto di queste, infatti, è vietata la "non uniformità", a termini del regolamento dell' IFAB.

Sembra indubbio, infatti, che *altro* sono le regole di gioco, ed *altro* quelle di giudizio, ossia *come* vanno fatte rispettare; alla stessa stregua, negli ordinamenti generali, delle regole sostanziali e processuali.

E' lo stesso regolamento internazionale (se pur ve ne fosse bisogno), a dettare questa *alterità*, col conferire all' arbitro la funzione e la ***"piena autorità per far rispettare le regole di gioco nella***

²⁸ "Regola 5:

"Ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l'autorità necessaria per vigilare sul rispetto delle Regole del Giuoco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere.

"Poteri e doveri

"vigilare sul rispetto delle Regole del Giuoco

"assicurare il controllo della gara in collaborazione con gli assistenti dell'arbitro e, occorrendo, con il quarto ufficiale di gara

"...interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente, a sua discrezione, al verificarsi di ogni infrazione alle regole

"Decisioni dell' arbitro

"Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al giuoco sono inappellabili.

"L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente dell'arbitro, sempre che il giuoco non sia stato ripreso."

partita per la quale è stato nominato”; ed il far “rispettare le regole di gioco” costituisce, come s’è visto, il primo fra i suoi “doveri”: il che esprime, per l’appunto, una posizione essenzialmente strumentale della sua funzione, riguardo alle regole del gioco.

6. Sul piano dello *status* professionale dell’ arbitro, quanto precede collima perfettamente, poi, con le prescrizioni del punto 37.1 del Regolamento dell’ Associazione Italiana Arbitri ²⁹, i quali “sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio

Anzi questo viene assunto dal successivo art. 33 a “principio generale” per tutti gli “ufficiali di gara”, i quali “svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio”.

7. Ma, qualora pure divieti di questo tipo fossero rinvenibili a livello normativo sovranazionale, sarebbero essi vincolanti per la Federazione sportiva nazionale?

Parrebbe proprio di no.

Anzi un recepimento di questo genere di limitazioni nel nostro ordinamento sportivo, provenienti da fonti sopranazionali, sembrerebbe escluso dai principi generali dell’ ordinamento interno. Ed anche su un piano più strettamente formale, lungi dal rinvenirsi fonti testuali di questa vincolatività (se non, s’è visto, per le “regole del gioco” in senso stretto), si rinvengono anzi norme espresse che escludono la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, di armonizzarsi con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, ove queste si pongano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Stabilisce infatti l’art. 20 del relativo Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali, al punto 4, che “*Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, **in armonia con** le deliberazioni e **gli indirizzi** del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l’ autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI*”. Mentre al successivo punto 5, si dice che “Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, PURCHÉ

²⁹ appr. con D.M. per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il 28 dicembre 2000.

non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI”.

8. All’ opposto dunque, di quel che in altri contesti verrebbe definito un ‘regime di prova legale’, sia il CIO che il CONI (che “*presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale*” - art. 2 n. 1 Stat.) dettano invece “**principi fondamentali** ...per **garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati**” (punto 2).

A tali norme, che potrebbero definirsi di vincolo etico-morale, fanno riscontro altre, che anche sul piano formale direttamente vincolano all’ osservanza di questi principi, sia gli arbitri (che sono altresì obbligati “*ad osservare lo statuto e le altre norme della F.I.G.C., il presente regolamento e l’ atto costitutivo dell’ A.I.A., nonché ogni altra norma, circolare e disposizione emanata dalla Federazione e dall’ A.I.A.*” - art. 32 Reg. A.I.A. cit.), e sia gli altri ufficiali di gara (che “*partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente federazione sportiva nazionale e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per **assicurarne la regolarità***” - art. 33); mentre all’ art. 29 dello statuto della F.I.G.C. si rinviene l’ aggancio di tali funzioni ai principi CONI - CIO: “**la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del gioco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto del C.O.N.I.**”.

Il che sembra offrire ulteriore conferma dei principi giuridici che si stanno cercando, ed una piena armonia fra le fonti di diritto *comune* e quelle di ‘diritto sportivo’.

9. Potrebbero, supporti visivi di questo tipo, essere messi *sic et simpliciter* a disposizione dell’ arbitro, tutte le volte che egli voglia rivedere l’azione, e senza nulla togliere alle sue prerogative di valutazione e giudizio?

Non si vedrebbero grandi ostacoli in questa direzione.

Intanto il ruolo ed i compiti assegnati alle società sportive dallo Statuto del CONI, nell’ organizzazione e nella gestione dell’ evento sportivo, consentirebbero appieno le innovazioni di cui si sta discutendo.

Questi sono fondamentalmente definiti dall’ art. 29 (“*ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive*”), a norma del quale “*le società e le associazioni sportive sono soggetti dell’ ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, **osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport***”

E d'altronde, proprio le società, anche attraverso le relative "leghe", hanno i compiti organizzativi e le responsabilità dell'evento agonistico e, giusta l'impostazione di questo discorso, sono i soggetti contrattualmente obbligati verso lo spettatore, nei termini che si sono venuti man mano precisando³⁰. Su di esse graverà dunque, come già visto in precedenza (sub V) anche l'onere di apprestare l'occorrente logistico, al pari di tutte le altre condizioni tecnico-ambientali atte a garantire un regolare svolgimento della competizione. Il che è confermato dall'apparato di sanzioni cui la società ospitante va soggetta, in caso di mancanze, anche e soprattutto da parte dell'ordinamento sportivo di appartenenza, anche a titolo, come si suol dire, di responsabilità oggettiva.

Oltre che a tutela e supporto dell'evento agonistico in sé, i relativi obblighi (campo di gioco, attrezzi sportivi, dotazioni dell'arbitro, sicurezza di questi e delle squadre), sono infatti apprestati anche e principalmente a tutela dei diritti degli spettatori, cui l'evento viene offerto dietro corrispettivo: in posizione centrale, fra questi, quelli rivolti a garantire quel contenuto minimo dello spettacolo, che si è essenzialmente definito in termini di *regolare produzione del risultato agonistico*. E dunque la predisposizione di tutti quegli strumenti, ivi compresi i supporti tecnici al compito dell'arbitro, che appunto assicurino lo svolgimento della gara nel rispetto del regolamento.

IX

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si è cercato, attraverso percorsi giuridici praticabili nell'attuale cornice normativa europea ed italiana, di definire un diritto, quello dello spettatore che paga per assistere ad un evento agonistico, molto importante nella nostra vita, specialmente emozionale. Il che potrebbe rappresentare un contributo, di questo importante consesso di avvocati europei, ad un' ancor non enunciata 'carta' dei diritti dello spettatore, per uno sport più godibile e socializzante.

Un mondo dello sport che esprima modelli di giustizia, antidoti della violenza, è l'idea portante del discorso che precede. L'intuitiva contiguità di questo tema col dilagante fenomeno della

³⁰ "titolare esclusivo dello spettacolo sportivo, e quindi della sua utilizzabilità economica, è la società che organizza l'incontro medesimo, e nel caso di un incontro di calcio, la squadra nel cui campo ha luogo la competizione" - Trib. Catania, 20 ottobre 1988, Soc. Calcio Catania c. soc. Telecolor International; in Riv. dir. comm., 1990, II, 249, n. Stella, in Rep. 1990, sport [6450], n. 27

violenza negli ed *intorno* agli stadi, impone peraltro qualche precisazione.

Il fenomeno *ultras* ha altre radici psicodinamiche, e vive purtroppo ‘di vita propria’, per lo più indipendente da quel che avviene nei campi di gioco, *intorno* ai quali la moltitudine parrebbe solo un elemento di copertura, di *mimesi*, di fenomeni essenzialmente teppistici, rivolti in qualche modo a ‘*controllare il territorio*’. Non può tuttavia negarsi una qualche connessione, diretta o indiretta, fra ‘torti’, presunti o reali che frustino i sentimenti di giustizia dello spettatore, anche quando si ‘travestano’ con questi piuttosto le speranze deluse del *tifoso* - distinzioni che appaiono tuttavia delicate e di dubbia importanza, di fronte all’ esigenza fondamentale di una giustizia che convinca tutti - con alcuni episodi di perturbazione dell’ordine pubblico, che possono ledere anche altri diritti dello spettatore, legati alla sua incolumità psico-fisica. Ma non è qui la maggior importanza del discorso.

Il messaggio della competizione sportiva che sia anche e fondamentalmente modello di giustizia, trascende infatti il singolo evento, dalla cui attrattività esso è veicolato verso l’intera esperienza esistenziale.

Quando infatti gli odierni mezzi d’informazione visiva mostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è stato espulso il giocatore che non ha commesso l’azione fallosa o addirittura l’ha subita, il quale, nonostante la raggiunta certezza dell’errore, sconterà anche un’ ulteriore squalifica, con le correlative altrettanto ingiuste penalizzazioni della sua squadra, dei sentimenti di coloro che la seguono, del patrimonio di chi abbia investito e/o scommesso su di essa, e della stessa credibilità dei valori sportivi, si lancia ai giovani il pessimo messaggio di un successo immeritato in danno di altri il cui impegno è stato sconfitto solo dall’ingiustizia.

Anziché ‘demonizzare’ allora questi mezzi, potrebbe rivelarsi più saggio cercare in essi dei formidabili alleati, anche nei contesti regolamentari, per uno sport ancora più bello e spettacolare!

Ed insieme, una più diffusa presa di coscienza dei *diritti dello spettatore* potrebbe segnare un altro passo della Cultura europea - il codice etico dello sport appare da sempre l’unico in grado di unire *tutti* i popoli - verso una comune ‘civiltà delle regole’.